



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 29 novembre 2021

Deliberazione n. 2021/25/263

Oggetto: A.I. Solofra, Comune di Solofra. Istanza di insediamento nuova attività produttiva in ditta Service Skins Srl nel lotto individuato in catasto al fg. n. 2 del Comune di Solofra, particelle n.ri 724 (porzione), 1273 (porzione), 1488,1494,1491,1492,1497,779, e 781. Istanza prot. n. 6491 del 08.11.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18.30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza

Area di Sviluppo

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del Dirigente dell'Area Tecnica:

"Con pec del 08/11/2021 (acquisita al protocollo consortile al n. 6491 del 08/11/2021, in copia allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale) la ditta "SERVICE SKINS S.r.l." (C.F. e P.IVA n° 02763100647), con sede legale in Solofra (AV) alla via Municipio n° 51 Frazione Sant'Agata Irpina, ha trasmesso (ai sensi del regolamento Consortile vigente approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2021/3/5 del 21/05/2021) istanza di Nulla Osta per insediamento di nuova attività produttiva da attuare nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 2 del Comune di Solofra particelle n.ri 724 (porzione), 1273 (porzione), 1488, 1494, 1491, 1492, 1497, 779 e 781, di proprietà della società "F.lli Montervino Nicola, Antonio e Gerardo s.n.c.". L'istanza risulta inoltre acquisita anche in formato cartaceo in quanto consegnata dalla ditta "SERVICE SKINS S.r.l." in data 10/11/2021.

Lo scrivente, a cui è stata assegnata l'istanza innanzi esplicitata, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica Consortile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., con nota consortile protocollo n. 6504 del 09/11/2021, ha dato comunicazione dell'avvio della fase istruttoria per il rilascio del parere di competenza in merito all'istanza in epigrafe.

L'istanza di insediamento risulta presentata nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" (che per brevità di seguito verrà indicato con la parola "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021. L'istanza risulta, inoltre, presentata secondo il modello (allegato 2) previsto dal Regolamento e completa di tutti gli allegati nel medesimo indicati.

La ditta "SERVICE SKINS S.r.l." ha richiesto il nulla osta del Consorzio per l'insediamento di una nuova attività industriale nel lotto di proprietà della società "F.lli Montervino Nicola, Antonio e Gerardo s.n.c." (individuato in catasto al Foglio n. 2 del Comune di Solofra particelle n.ri 724 (porzione), 1273 (porzione), 1488, 1494, 1491, 1492, 1497, 779 e 781), di superficie complessiva pari a mq 4341, che risultano nella disponibilità della ditta per effetto di contratto di locazione. L'istanza di insediamento presentata rientra nella fattispecie "insediamento in aree e/o immobili di cui il soggetto richiedente abbia già la proprietà e/o la disponibilità", prevista dall'art. 4 comma 1 lettera b) del "Regolamento".

Esaminato l'ultimo progetto assentito dal Consorzio con Deliberazione del Comitato Direttivo n.2021/24/253 del 11 novembre 2021.

Preso atto che:

- con contratto di locazione redatto in data 11/12/2020 (registrato in Avellino il 15/01/2021) e successiva modifica al contratto di locazione del 25/10/2021 (registrata in Avellino il 04/11/2021) la società "SERVICE SKINS S.r.l." è divenuta affittuaria dell'immobile riportato in catasto al Foglio n. 2 del Comune di Solofra particelle n.ri 724 (porzione), 1273 (porzione), 1488, 1494, 1491, 1492, 1497, 779 e 781 (avente una superficie coperta complessiva di mq 4341);
- dalla lettura della relazione descrittiva e del business plan trasmesso, al cui contenuto si rinvia, si evince che la società "SERVICE SKINS S.r.l." intende attivare un'attività di produzione di *"produzione e lavorazioni delle pelli"*.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Dato atto che:

- rispetto al progetto assentito dal Comitato Direttivo con la citata deliberazione n. 2021/24/253 del 11 novembre 2021, non è prevista la realizzazione di alcuna nuova opera, né risultano variati gli standards urbanistici;
- l'opificio industriale già esistente ricade nel perimetro del P.R.T. del Consorzio valido per l'agglomerato industriale con destinazione "zona di localizzazione industriale";
- l'attività che la società "SERVICE SKINS S.r.l." intende svolgere è compatibile con quanto previsto dal P.R.T. del Consorzio valido per l'agglomerato industriale di Solofra;
- la Società ha versato l'importo dovuto di € 1.220,00= IVA inclusa (per spese istruttorie) e € 529,60= IVA inclusa (per contributi e oneri consortili), così come disposto dal C.D. del Consorzio con deliberazione n. 2021/12/132 del 11/05/2021.

Tanto premesso, si propone

- di accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio (fissati dalla Legge Regione Campania del 06/12/2013 n. 19, dal P.R.T. consortile e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021.) il nulla osta preliminare all'insediamento della società "SERVICE SKINS S.r.l." nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 2 del Comune di Solofra particelle n.ri 724 (porzione), 1273 (porzione), 1488, 1494, 1491, 1492, 1497, 779 e 781), di superficie complessiva pari a mq 4341;
- di approvare lo schema di convenzione preliminare (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato.
- di chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "SERVICE SKINS S.r.l." resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:
 - del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;
 - di presentazione al Comune competente istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;
 - di sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare".

Ritenuto di poter condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell' Area Tecnica ed in conformità alla stessa;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio (fissati dalla Legge Regione Campania del 06/12/2013 n. 19, dal P.R.T. consortile e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale del

Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021.) il nulla osta preliminare all'insediamento della società "SERVICE SKINS S.r.l." nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 2 del Comune di Solofra particelle n.ri 724 (porzione), 1273 (porzione), 1488, 1494, 1491, 1492, 1497, 779 e 781), di superficie complessiva pari a mq 4341;

3. Di approvare lo schema di convenzione preliminare (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato ed autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della stessa.

4. Di chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "SERVICE SKINS S.r.l." resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:

- del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;
- di presentazione al Comune competente istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;
- di sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare".

5) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 14 commi 4 e 5 del Regolamento di cui trattasi e di trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonchè al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013



CONVENZIONE PRELIMINARE PER INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Avellino (di seguito, per brevità, denominato "Ente"), in persona del Presidente p.t. Pasquale PISANO, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A– C.F. 80000830648;

E L'IMPRESA

SERVICE SKINS S.r.L., con sede legale in Solofra (AV) alla via Municipio n° 51 Frazione Sant'Agata Irpina iscritta al Registro delle Imprese di Avellino (C.F. e P.IVA n° 02763100647), che interviene nel presente atto in persona di Claudio GAGLIARDI, nato a Solofra (AV) il 11/08/1971 in qualità di Amministratore Unico (di seguito, per brevità, "soggetto insediando")

PREMESSO

- **Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Avellino** (di seguito, per brevità, denominato "Ente"), in persona del Presidente p.t. Pasquale PISANO, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A– C.F. 80000830648;
- che con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente n. del è stato concesso il richiesto nulla-osta preliminare (art.14 del Regolamento), alle condizioni tutte stabilite nella medesima deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dell'edificio produttivo in Area/Agglomerato industriale di **Solofra** della Ditta **SERVICE SKINS S.r.L.** per lo svolgimento dell'attività di *"produzione e lavorazioni delle pelli"*.
- che, pertanto, si rende necessario regolare i rapporti dell'impresa nei confronti dell'Ente in ordine a specifici obblighi di condotta a carico della stessa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa –

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto –

La presente convenzione disciplina obblighi e rapporti fra l'Ente ed il soggetto insediando di cui in premessa, per gli adempimenti e le attività previste dagli artt. 12 e segg. del Regolamento antecedenti al conseguimento del titolo abilitativo.

Art. 3 – Obblighi d'insediamento –

Il soggetto insediando dovrà munirsi del titolo abilitativo alla realizzazione delle attività in progetto, in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 160 del 2010 e ss.mm.ii., avanzandone idonea istanza al Comune territorialmente competente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal rilascio del nulla osta preliminare da parte del Consorzio.



La produzione dell'istanza al Comune dovrà essere comunicata entro 15 giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente.

L'avvenuto rilascio o rigetto del titolo edilizio da parte del Comune dovrà essere comunicato nei successivi dieci giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente. Contestualmente, in caso di esito positivo, il tecnico incaricato dovrà rimettere dichiarazione asseverata della rispondenza del titolo edilizio al n.o. preliminare.

L'Ente, a seguito della comunicazione positiva, verificata la conformità del progetto e delle condizioni soggettive al nulla-osta preliminare, rilascia il nulla-osta definitivo.

Il rilascio del nulla-osta definitivo, nel quale, tra l'altro, si prenderà atto del titolo abilitativo, e la conseguente stipula di nuova convenzione (definitiva), consente il legittimo insediamento ed esercizio delle attività da parte del soggetto insediando.

Il provvedimento, entro e non oltre 10 gg. dalla sua adozione, è pubblicato sull'Albo online dell'Ente e comunicato a mezzo PEC al soggetto insediando con invito ad espletare, entro e non oltre i successivi 15 giorni, gli adempimenti propedeutici alla stipula della eventuale convenzione definitiva.

Decorso infruttuosamente il termine di 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra senza che il richiedente provveda agli adempimenti richiesti, il nulla-osta definitivo si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni comunicazione inerente all'iter di insediamento dovrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente, riportando in oggetto il "Num. reg. interno" assegnato alla presente convenzione.

Art. 4 – Servitù coattive –

L'Ente si riserva di stabilire, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto e lungo i confini del lotto medesimo, condutture per acquedotti, gasdotti, fognature, elettrodotti e reti telefoniche, compatibilmente con l'insediamento.

L'installazione delle succitate strutture non dà diritto al proprietario di percepire alcuna indennità di sorta.

Art. 5 – Decadenza e risoluzione –

Ogni grave inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della presente convenzione, ovvero ogni altro inadempimento ritenuto dall'Ente, con congrua motivazione, di particolare rilevanza ai fini del regolare insediamento produttivo, comporta l'attivazione, su proposta del responsabile del procedimento, della procedura di decadenza, nel rispetto delle modalità partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato Direttivo dell'Ente e comunicata all'impresa, nonché al Comune per quanto d'interesse in ordine al titolo abilitativo, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

Le parti riconoscono espressamente che l'efficacia della presente convenzione è risolta *ipso jure* ove intervenga pronuncia di decadenza dall'insediamento.



Art. 6 – Oneri e spese –

Il soggetto insediando si obbliga a sostenere tutti gli oneri, di qualsiasi origine e natura, connessi alla pratica d'insediamento e alla presente convenzione. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art. 7 – Obblighi finali –

Il soggetto insediando, infine, si obbliga a partecipare all'eventuale Consorzio di gestione per le finalità di cui alla L.R.C. n. 19/2013 nonché a stipulare nuova convenzione a seguito del rilascio del nulla osta definitivo di cui all'art.15 del Regolamento.

Avellino, _____

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del codice civile, gli articoli 3) 4) 5) 6) 7) della presente convenzione.

Avellino _____

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI
